

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 38
a iniziativa della Giunta regionale

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2023, n. 19
(Norme della pianificazione per il governo del territorio)

Signori Consiglieri,

nella Regione Marche le funzioni in materia paesaggistica sono esercitate dai Comuni e dalle Province, in virtù della delega già conferita ai medesimi enti con la l.r. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).

La l.r. 19/2023 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), che ha riformato la disciplina urbanistica in ambito regionale, abrogando la citata l.r. 34/1992, ha previsto un periodo transitorio (fino all'approvazione dei nuovi piani urbanistici generali - PUG e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima) durante il quale, tra l'altro, restano ferme le deleghe in materia di paesaggio di cui agli articoli 5, comma 1, e 6 della medesima l.r. 34/1992 nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 34/2008 (articolo 33, comma 16, l.r. 19/2023).

La medesima l.r. 19/2023, nel Capo concernente le disposizioni in materia di paesaggio (Capo I del Titolo VII), disciplina la delega di funzioni ai Comuni e alle Province anche al termine del suddetto periodo transitorio (articolo 30).

Le modifiche proposte mirano a richiamare nella fonte legislativa regionale citata l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001 (introdotto dal c.d. decreto "Salva casa" di cui al d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), sia con riguardo alla disciplina a regime, sia con riferimento a quella transitoria.

La proposta di modifica, che si sostanzia nell'espressa menzione nella fonte legislativa regionale dei riferimenti alla normativa statale (articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001), benché si limiti precipuamente a declinare in via legislativa il contenuto degli indirizzi e delle direttive di cui alla DGR n. 1783/2025, oggetto di impugnativa giurisdizionale, si rende opportuna anche al fine di assicurare per il futuro uniformità applicativa nel territorio.

Per quanto sopra, la modifica proposta riveste carattere di urgenza.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

La presente proposta contempla 3 articoli oltre all'articolo della dichiarazione d'urgenza.

Articoli 1-2

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale, mirando a richiamare in modo espresso nella fonte legislativa regionale l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001 come introdotto dal c.d. decreto "Salva casa" (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), sia con riguardo alla disciplina transitoria che a regime.

In proposito, si rileva innanzitutto che, secondo la Relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato al disegno di legge di conversione del d.l. 69/2024 "in generale, le previsioni normative introdotte negli articoli in questione (n.d.r. tra cui l'articolo 36 bis) sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica"; peraltro, anche analoghe iniziative legislative di altre Regioni risultano già adottate a invarianza.

Le funzioni amministrative in materia di paesaggio sono già esercitate dai Comuni e dalle Province (in via residuale) in virtù di delega legislativa.

Ad ogni buon conto, per ciò che riguarda i Comuni, gli stessi sono anche destinatari delle maggiori entrate derivanti dalla gestione dei procedimenti edilizi di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001.

Per ciò che riguarda le Province (la cui funzione in materia di paesaggio è perlopiù sussidiaria nei confronti dei comuni sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004), oltre a quanto sopra, occorre considerare che questa modifica si inserisce nel contesto della l.r. 19/2023, che ha già ridotto le attività amministrative in materia urbanistica in capo alle Province anche nella fase transitoria.

Come noto, infatti, in base all'articolo 33 della citata l.r. 19/2023, nell'attuale fase del periodo transitorio, oltre alle specifiche varianti indicate nel comma 12 dell'articolo citato (tra cui quelle per l'attuazione del PNRR nonché quelle di cui agli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992), è consentito solamente apportare varianti ai PRG vigenti nel caso in cui il Comune ne approvi la proposta tecnica preliminare, entro e non oltre 18 mesi a far data dal 31 dicembre 2025 e unicamente in caso di varianti puntuali e non generali.

Oltre a ciò, la gestione procedurale di tale ultima tipologia di varianti (puntuali e non generali) è effettuata attraverso il coinvolgimento della Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale (CeVI) di cui alla medesima l.r. 19/2023, quale strumento di efficientamento e snellimento operativo. Tale modulo procedurale comporta il contestuale intervento delle amministrazioni interessate al processo di pianificazione, che si esprimono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e per gli aspetti di competenza. Alla CeVI prende parte, dunque, anche l'amministrazione regionale, che in precedenza (nella vigenza dell'abrogata l.r. 34/1992), non interveniva nei procedimenti in materia, in quanto la gran parte delle funzioni amministrative in materia urbanistica era attribuita alle Province.

Per quanto riguarda la disciplina a regime, la predetta Conferenza di CeVI costituirà il modulo procedurale ordinario con riferimento ai nuovi atti di pianificazione. Inoltre, secondo l'innovativo impianto della l.r. 19/2023, improntato alla semplificazione e all'efficacia dei procedimenti afferenti alla funzione pianificatoria, il ricorso allo strumento della variante acquisterà a regime carattere meramente residuale.

Articolo 3

L'articolo sancisce l'invarianza in quanto la legge contiene esclusivamente norme di natura ordinamentale.